

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

Serie V - anno XCIX n. 3-4 / 2022

3/4

Anno di fondazione 1921
Serie V - luglio/dicembre 2022

DI GASPARÉ, *Da Orlando a Keksen*

CERRONE, *Betti e Vico*

SAVARESE, *L'Università nell'era digitale*

PUNZI, *Le influenze del consumatore digitale*

FARANO, *Filosofia del diritto e didattica del diritto*

VAN DER BORCHT, GROMEK-BROC, *Arte e ideologia nel diritto commerciale*

SILVI, *Regola amantkastico-costituita*

GIACOMANTONIO, *La scienza politica nel "secolo breve"*

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE



RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

ANNO DI FONDAZIONE 1921

SERIE V - ANNO XCIX - N. 3/4 - LUGLIO/DICEMBRE 2022

Fondatore: GIORGIO DEL VECCHIO

Diretori: G. DEL VECCHIO (1921-1938 / 1947-1968);

F. BATTAGLIA – G. CAROGRASSI – A. GIANNINI (1939-1943);

S. COTTA (1968-2001)

Comitato direttivo:

G. CARCATERA, F. D'AGOSTINO,
F. MERCADANTE, B. ROMANO

Condirettore responsabile: A. PUNZI

Comitato scientifico:

A. ANDRONICO, F. DE SANCTIS, P. DI LUCA,
P. HERLIER, O. HOFFE, M. JORI, L. LOMBARDI
VALLAURI, F. MAGGIORE, A. OLLIRO TASSARA,
E. PATTARO, P. SAVARESE, H. SCHAMBECK,
F. TERRÉ, J. M. TRIGAUD.

Redazione:

A. AVAGLIANO, F. E. BROZZETTI, L. ERCOLE,
N. FACCHINI, A. FARANO, V. MORI (COORDINATORE)

La sede della Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto è presso la Fondazione «G. Capograssi», proprietaria della testata, via Savoia, 86 - 00198 Roma, tel. 06/85.58.065, fax 06/85.58.532, rivista.internazionale@gmail.com; allo stesso indirizzo ha sede la redazione.

L'Amministrazione è presso Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. via Bastio Arsizio, 40, 20151 Milano, tel. +39 02/380891, fax +39 02/38009582, www.giuffrefrancislefebvre.it, email: dircom@giuffre.it. Condizioni di abbonamento e altre informazioni seguono in terza di copertina.

Avvertenze:

La Direzione rende noto che, terminato il periodo concesso agli autori per adeguarsi alle nuove regole, già annunciate nelle Istruzioni per Autori e Informazioni sul processo di valutazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2011:

1. gli articoli di lunghezza non superiore a 65.000 caratteri, dovranno superare con valutazione positiva il filtro del *blind peer review*; 2. in caso di indicazioni e osservazioni in sede di revisione, relative a modifiche, integrazioni, riduzioni, variazioni del contributo, non si procederà alla pubblicazione se non dopo che l'autore ne abbia tenuto conto a tutti gli effetti, incluso quello della tempestività; 3. gli articoli, sempre a cura dell'autore, saranno corredati di un *abstract*, in lingua inglese, di lunghezza tra i 400 e gli 800 caratteri; 4. gli articoli degli autori, che collaborino alla Rivista internazionale di filosofia del diritto, su invito della Direzione, esteso in riconoscimento della particolare rilevanza ed eccellenza della loro opera scientifica, accademica e didattica saranno dispensati dalle procedure di cui sopra; 5. per ulteriori disposizioni confermatrici ed integrative più complete e circostanziate, vedi infra in Istruzioni per Autori citato.



CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2022

Abbonamento annuo Unione Europea euro 120,00
Abbonamento annuo extra Unione Europea euro 175,00

Le e-mail arretrate sono disponibili alle medesime condizioni.

La rivista si pubblica in fascicoli trimestrali.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Il pagamento può effettuarsi direttamente all'Editore:

- con versamento sul c.c.p. 721209, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento;

- a ricevimento fattura (riservata ad enti e società);

- mediante carta di credito (VISA - MASTERCARD - EUROCARD - CARIA SI), precisando: numero, scadenza, data di nascita;

- oppure tramite gli Agenti Giuffrè a ciò autorizzati (cfr. www.giuffre.it).

Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetta – con apposita segnalazione – entro la scadenza.

Il rinnovo dell'abbonamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimborsa dell'importo.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso la "Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A." via Bastio Arsizio, 40 - 20151 Milano.

Publicità: Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Servizio Pubblicità - via Bastio Arsizio, 40 - 20151 Milano - tel. 02/38.089.324, fax 02/38089426, e-mail: periodici@giuffre.it

Registrazione presso il Tribunale di Milano al n. 181 del 28 giugno 1965
Iscrizione Registro nazionale stampa (legge n. 416 del 5.8.81 art. 11)
n. 00023 vol. 1 foglio 177 del 2.7.1982

 Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Pubblicità inferiore al 4,5%
Stampato da Abilgraph Tipofest Srl, Roma
ISSN 1593-7135

S O M M A R I O

S T U D I

GIUSEPPE DI GASPARE, <i>Metodo e cambio di paradigma nello Jus publicum continentale (da Orlando a Kelsen)</i>	357
FRANCESCO CERRONE, <i>Natura delle cose è ciò come esse effettivamente nascono: Emilio Betti e il problema della storia in Vico</i>	393
PAOLO SAVARESE, <i>L'Università nell'era digitale: il suo contributo al ripensamento del diritto e della politica</i>	489
ANTONIO PUNZI, <i>Le influenze del consumatore digitale. Il diritto di fronte all'influencer marketing</i>	517

N O T E E D I S C U S S I O N I

ALESSIA FARANO, <i>Filosofia del diritto e didattica del diritto. A partire da un recente manuale: "La didattica del diritto. Metodi, strumenti e prospettive"</i>	541
KIM VAN DER BORGHT, KATARZYNA GROMEK-BROC, <i>Arte e ideologia nel diritto commerciale internazionale. Alcune osservazioni</i>	551
MARCO Q. SILVI, <i>Regola anankastico-costitutiva: un concetto oscuro?</i>	567
FRANCESCO GIACOMANTONIO, <i>Osservando la scienza politica nel "secolo breve". Questioni epistemologiche, contesti teorici, eredità</i>	593
ANTONIO PUNZI, <i>La trasfigurazione del contratto nell'ordinamento reticolare</i>	613

SCHEDARIO

Sergio Raúl Castaño, *Il potere costituente, tra mito e realtà* (Luis Esteban Roldán) – Francesco Viola, *1900-2020. Una storia del diritto naturale* (Gianluca Dioni) – Thomas Casadei, Gianfrancesco Zanetti, *Manuale di filosofia del diritto. Figure, categorie, contesti* (Serena Vantin) – Enrico Ferri, *Studi su Stirner* (Alberto Simonetti) – Anna Cavaliere, *L'invenzione della povertà. Dall'economia della salvezza ai diritti sociali*, (Salvatore Maria Pisacane) – GIUSEPPE PORTONERA, *Antonin Scalia* (Giuseppe Buttà) – Michele Ubertone, *Il giudice e l'esperto. Deferenza epistemica e deferenza semantica nel processo* (Francesco Biondo) – G. Caniglia, *Silvio Spaventa. Nel bicentenario della nascita* (Maria Gabriella Esposito)

NOTE E DISCUSSIONI

Filosofia del diritto e didattica del diritto. A partire da un recente manuale: “La didattica del diritto. Metodi, strumenti e prospettive”

ALESSIA FARANO

La didattica del diritto – intesa come la disciplina che studia i problemi metodologici ed epistemologici dell’insegnamento delle discipline giuridiche – è oggi investita da una profonda trasformazione, determinata da una complessa interazione di fattori.

L’emersione della consapevolezza di tale complessità è in parte dovuta alla istituzionalizzazione dell’insegnamento di “didattica del diritto”¹, incardinato nel SSD IUS/20 (Filosofia del diritto), il cui superamento è obbligatorio per l’acquisizione dei crediti necessari per l’abilitazione all’insegnamento delle materie economico-giuridiche nelle scuole secondarie (classe di concorso A-46 scienze giuridiche ed economiche).

(¹) Precedentemente all’istituzione dell’insegnamento “didattica del diritto”, si vedano almeno U. SCARPELLI, *L’educazione del giurista*, in «Rivista di diritto processuale», 1, 1968, p. 1 ss.; A. GIULIANI, N. PICARDI (a cura di), *L’educazione giuridica*, Voll. 4, Libreria Universitaria, Perugia 1975-81; P. GROSSI, *La formazione del giurista*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico», 32, 2004, pp. 25-53; N. IRTI, *La formazione del giurista nell’Università del «saper fare»*, in ID., *Nichilismo giuridico*, Laterza, Roma-Bari 2004; N. PICARDI, *L’educazione giuridica, oggi*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 3, 2008, pp. 361-404; B. ROMANO, *Ricerca pura e ricerca applicata nella formazione del giurista: diritto e bio-economia*, Giappichelli, Torino, 2008; G. PASCUZZI, *Per una metodologia didattica*, in «Diritto e formazione», 5, 2009, p. 767 ss.; P. MORO, *Educazione giuridica e didattica performativa*, in «Cultura e diritti per una formazione giuridica», 2-4, 2015, pp. 85-96;

E su questa complessità insiste il manuale *La didattica del diritto. Metodi, strumenti e prospettive*, curato da Valeria Marzocco, Silvia Zullo e Thomas Casadei, con post-fazione di Carla Faralli, riedito nel 2021² con un nuovo capitolo: “La didattica del diritto tra tradizione e innovazione”.

La traccia indicata dal titolo di quest’ultimo capitolo è idonea a dar conto delle questioni che occupano attualmente la riflessione scientifica sull’insegnamento del diritto, dentro e fuori «la cittadella dei giuristi» (p. IX), giacché se le nuove competenze necessarie ai giuristi in formazione sono determinate da quella interazione di fattori alla cui analisi contribuisce questo manuale, è anche vero che la storia tutta del pensiero giuridico è attraversata dal confronto – spesso polemico – con il “metodo di studi del [nostro] tempo”³. Il riferimento è alla celebre orazione vichiana del 1709, in cui il filosofo napoletano censurava il metodo di insegnamento del diritto all’epoca predominante, opponendovi un’idea di formazione giuridica umanistica, che rispecchiasse la natura prudentiale del diritto, ma anche orientata ai valori civili (*l’aequistas civilis*)⁴.

Senz’altro la proiezione civile è aspetto centrale sulla odierna riflessione della didattica del diritto, su cui il primo capitolo del manuale insiste, attraverso la sottolineatura del nesso tra scuola e democrazia. Nel tracciare l’evoluzione della scuola quale “organo costituzionale”⁵, ma anche e soprattutto come istituzione – in senso romaniano – agita dalla “comunità scolastica”⁶, la didattica del diritto è resa affidataria di un ruolo fondamentale, che è quello di rendere possibile l’accesso alla cittadinanza e il suo consapevole esercizio.

(²) Pacini, Pisa 2021.

(³) Il riferimento è al titolo dell’orazione vichiana G. B. VICO, *De nostri temporis studiorum ratione*, in Id., *Opere filosofiche*, a cura di P. Cristofolini, Sansoni, Firenze 1971, pp. 787-855.

(⁴) Su cui, anche in riferimento al metodo nella formazione del giurista, si veda A. PUNZI, *Prudentia iuris*, Giappichelli, Torino 2016².

(⁵) L’espressione è com’è noto di Piero Calamandrei, poi riportata in «Scuola democratica, periodico di battaglia per una nuova scuola», IV, suppl. al n. 2, 20 marzo 1950, pp. 1-5. Insiste sul nesso tra didattica del diritto e scuola la recente lettura di questo manuale pubblicata da A. CAVALIERE, *Scuola e democrazia. Riflessioni a partire da La didattica del diritto. Metodi, strumenti e prospettive*, in «Sociologia del diritto», XX, 3, 2020, pp. 192-199.

(⁶) Nel Manuale, a p. 7, è riportata l’efficace espressione di C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Utet, Torino 1973.

L'inserimento all'interno dei *curricula* formativi di materie afferenti all'area giuridica – il percorso IUS, *Cittadinanza e costituzione, Educazione civica* – proietta sulla scuola la funzione “sociale” del giurista (Zullo, p. 156), che, chiamato a formare i futuri docenti di diritto nelle scuole dovrà anzitutto «trasformare il sapere disciplinare che corrisponde al diritto stesso in una materia insegnabile e apprendibile» (Casadei, p. 92); e, in secondo luogo, assumersi la responsabilità di orientare il futuro insegnamento del diritto a valori democratici e di promozione della cittadinanza attiva (Marzocco, p. 35).

Il nesso tra democrazia e scuola è attraversato anche nel secondo capitolo, “La didattica del diritto tra teorie dell'apprendimento, orientamenti pedagogici e strategie per l'insegnamento scolastico”, in cui l'emersione della pedagogia critica nella seconda metà del Novecento – maturata in seno alla riflessione filosofica pragmatista di Dewey – condurrà ad una «rivoluzione copernicana» (Zullo, p. 50) nell'ambito educativo e pedagogico, ancora oggi fonte di profonda ispirazione per le politiche scolastiche. In particolare, il metodo scientifico assurge per Dewey a strumento elettivo per la promozione dei valori democratici, giacché la stessa impresa scientifica è – agli occhi del filosofo – profondamente democratica. Questo nesso tra libera indagine razionale e democrazia è giustamente evidenziato anche da Carla Faralli nella *Post-fazione*⁷, la quale sottolinea la non accidentale coincidenza tra il Dewey pedagogista e il Dewey filosofo del diritto.

Il nesso tra concezioni del diritto e didattica del diritto è al centro del terzo capitolo, “Il diritto in azione: significati, funzioni e pratiche”, in cui sono proposti esempi di costruzione di un *curriculum* di discipline giuridiche, a partire dalle diverse prospettive (chiave po-

(⁷) Carla Faralli sottolinea come Dewey, «uno dei padri della filosofia moderna», sia «stato anche un filosofo del diritto» E prosegue: «Le varie articolazioni della sua filosofia – logica, morale, pedagogia, diritto politica – si presentano come parti integranti di un progetto globale, strutturato secondo le linee di una coerente impostazione metodologica, tendente alla realizzazione della democrazia, intesa non solo come una specifica forma di governo, ma soprattutto come “un tipo di vita associata, di esperienza comunicata e congiunta». V. MARZOCCO *et al.*, *La didattica del diritto*, cit., pp. 176-177. Su filosofo americano, si veda anche, della stessa Autrice, C. FARALLI, *John Dewey. Una filosofia del diritto per la democrazia*, Clueb, Bologna 1990.

litico-giuridica; chiave storico-genealogica; chiave funzionale) che è possibile adottare per guardare al fenomeno giuridico.

Il superamento di una didattica trasmissiva, infatti, che coincide con l'abbandono di una concezione vetero-positivista del diritto, attribuisce all'insegnante un compito senz'altro più impegnativo, giacché sarà chiamata/o a restituire la pluralità degli approcci e dei conseguenti metodi di insegnamento del diritto, anche alla luce delle nuove sfide poste dalla cittadinanza digitale e dalla giustizia digitale (Casadei, p. 124).

Il quarto capitolo, aggiunto alla seconda edizione, come si anticipava, "La didattica del diritto tra tradizione e innovazione", mette a nudo la consapevolezza di un ritardo nella sistematizzazione di una disciplina – la didattica del diritto – che è *tradizionalmente* oggetto della riflessione del giurista, specie del filosofo del diritto.

Questo ritardo è in parte attribuito alla carenza di sedi istituzionali e scientifiche in cui il dibattito possa fiorire – si pensi alla rivista «Journal of Legal Education», che accoglie da anni contributi al dibattito in lingua inglese; in parte alla difficoltà di compendiare le didattiche disciplinari su cui ciascuna area di studi rivendica un proprio spazio (Marzocco, p. 125 ss.).

E tuttavia, la storia del pensiero giuridico non ha mancato di mostrare una riflessione a tratti anche vivace sul metodo di insegnamento del diritto, polarizzato su due direttrici, formalismo *contra* storicismo. Del resto, il tema della critica al metodo di studi giuridici del proprio tempo, anche oltre Vico, è un vero e proprio *topos* nella storia del pensiero giuridico, che catalizza le istanze di riforma del diritto e della cultura giuridica di un certo momento storico.

È il caso della polemica antiformalista, condotta dalla giurisprudenza sociologica prima e dai realisti poi, ampiamente richiamata nel manuale⁸, e rivolta contro il metodo langdelliano⁹.

⁽⁸⁾ Al realismo giuridico, in particolare all'opera di Jerome Frank, l'Autrice ha dedicato anche il lavoro monografico: V. MARZOCCO, *Nella mente del giudice. Il contributo di Jerome Frank al realismo giuridico americano*, Giappichelli, Torino 2018.

⁽⁹⁾ Tale metodo, introdotto da Langdell in polemica contro l'insegnamento dogmatico del diritto, finì in realtà per irrigidire l'insegnamento del diritto in una serie di casi da apprendere mnemonicamente, nell'intento di rifondare scientificamente la conoscenza del diritto (in tal senso si veda E. W. PATTERSON, *The Case Method in American Legal Education: Its Origins and Objectives*, in «Journal of Legal Education», 4, 1, 1951, pp. 1-24. Sulla

Contro questo approccio, la rivendicazione di un diritto *in action*, significava mettere in discussione la pretesa dei manuali (*textbooks*) e dunque di un certo prodotto della scienza giuridica, a esaurire in essi il diritto vigente, rivendicando piuttosto la natura storica del diritto. Conoscere il diritto significava conoscerne la sua pratica: di qui l'esperienza delle cliniche legali, che consentivano di conoscere il diritto nel suo farsi, e che ancora oggi aggregano le istanze di riforma degli studi giuridici¹⁰.

La lezione realista, peraltro, ispira l'intero manuale, giacché è la stessa Silvia Zullo a scrivere di interpretazione "giusrealistica" della didattica del diritto (Zullo, p. 143), dove per diritto si intende, *à la* Dworkin, una «pratica sociale argomentativa».

Se il diritto è anzitutto una pratica sociale, fondamentale sarà riconoscere i soggetti che agiscono tale pratica all'interno della società, soggetti in costante cambiamento: non i generici consociati a cui la teoria del diritto da Hart in poi ha giustamente orientato lo sguardo, ma i cittadini attivi, i city makers, gli attori economici, gli scienziati.

La connotazione "argomentativa", poi, vale a riconoscere la razionalità pratica che permea il ragionamento giuridico. In questo senso l'addestramento a ragionare per dilemmi, cogliendo la fitta trama che tiene insieme argomenti morali e argomenti giuridici, trova nel biodiritto un banco di prova notevole, e convoca il giurista a un confronto non più eludibile con la scienza.

L'apertura del diritto agli altri saperi, anche alle scienze dure, è infatti tema che attraversa le pagine di questo manuale.

Quanto ciò sia urgente è testimoniato dal ruolo assunto dagli scienziati nella gestione dell'emergenza pandemica, dove è emersa con grande chiarezza la necessità di un dialogo strutturale tra scienze giuridiche e scienze dure, anche nella promozione di quel "diritto

pretesa di scientificità del *case method* si rimanda alle analisi di Alessandro Giuliani, per il quale tale metodo coniugava il positivismo con l'empirismo, giacché considerava i casi come fatti osservabili, da cui fosse possibile ricavare induttivamente la regola attraverso l'utilizzo del metodo sperimentale. A. GIULIANI, *Dal positivismo "benthamiano" al realismo giuridico*, in F. ROSSI LANDI (a cura di), *Il pensiero americano contemporaneo. Scienze sociali*, Edizioni Comunità, Milano 1958, p. 117 ss.

(¹⁰) Sulle cliniche legali si rimanda a F. DI DONATO, P. HERITIER (a cura di), *Humanities e cliniche legali: diritto e metodologia umanistica*, fascicolo monografico di «Teoria e critica della regolazione sociale», 2, 2017.

alla scienza” che rende, da una parte, la decisione pubblica legittima – non a caso si parla di ragionevolezza scientifica¹¹ – dall’altro, rende i cittadini in grado di agire e decidere nello spazio pubblico sempre più risignificato dalla stessa scienza.

L’innovazione richiesta alla didattica del diritto, oggi, è allora prima di tutto una chiamata a uscire dalla “cittadella dei giuristi”, confrontandosi con ciò che oggi le scienze sperimentali offrono per aiutare a comprendere il comportamento dei consociati che agiscono in base a una regola¹². E della descrizione di questo comportamento, oggi, le scienze cognitive sono autorità epistemica senz’altro meritevole di considerazione.

In particolare, le neuroscienze cognitive sono oggi in grado di fornire una descrizione dei processi psicologici soggiacenti alla *comprensione, produzione e applicazione* di regole (Zullo, p. 144).

Se comprendere il diritto significa non solo conoscere le norme, giacché, come si è visto, il diritto è anzitutto pratica sociale, le neuroscienze possono senz’altro contribuire a spiegare i meccanismi che influiscono sulle azioni *in funzione di regole* compiute dai consociati, illuminando il “mistero” dell’obbedienza¹³.

I più recenti studi sull’influenza delle emozioni sulla decisione umana¹⁴, infatti, parrebbero scardinare quel modello binario su cui si è tradizionalmente impostata l’antropologia giuridica: l’uomo razionale che assume le norme come ragioni delle sue condotte, e in forza di tale capacità è ritenuto responsabile delle sue azioni. Liberata le emozioni dal dominio dell’irrazionale, diventa sempre più chiara la

(¹¹) La locuzione è di S. PENASA, *Il dato scientifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale: la ragionevolezza scientifica come sintesi tra dimensione scientifica e dimensione assiologica*, in «Politica del diritto», 2, 2015, pp. 271-324.

(¹²) Sulla differenza tra seguire una norma e agire in base a una norma si veda P. DI LUCIA, *Agire secondo una norma, agire per una norma, agire in funzione di una norma*, in P. COMANDUCCI, R. GUASTINI (a cura di), *Struttura e dinamica dei sistemi giuridici*, Giappichelli, Torino 1996, pp. 37-45.

(¹³) S. BUNGE, J. WALLIS (eds.), *Neuroscience of Rule-Guided Behavior*, Oxford University Press, Oxford, 2020; D. NOELLE, *On the Neural Basis of Rule-Guided Behavior*, in «Journal of Integrative Neuroscience», 11, 4, 2012, pp. 453-475.

(¹⁴) D. KAHNEMAN, *Thinking, Fast and Slow*, FSG, New York 2011, trad. it. *Pensieri lenti e veloci*, Mondadori, Milano 2012; A. DAMASIO, *Feeling and Knowing. Making Minds Conscious*, Robinson, New York 2021, trad. it. *Sentire e conoscere. Storia delle menti coscienti*, Adelphi, Milano 2022.

funzione modulatrice delle emozioni nelle scelte considerate dal senso comune come “razionali”, dunque scevre da emozioni.

Che questa nuova antropologia incida sui meccanismi di comprensione delle regole è evidente, così come è ormai nota la possibilità di “sfruttare” la migliore conoscenza dei meccanismi decisionali offerta dalle neuroscienze per *produrre* nuove regole con maggiore efficacia. È il caso del *Nudge*, al centro delle ricerche del premio Nobel Richard Thaler e di Cass Sunstein¹⁵, che consente di oltrepassare il meccanismo norma-sanzione, incidendo direttamente sui meccanismi inconsci di assunzione della decisione. Quanto questo sia rilevante nella formazione dei giuristi, oltre che nella formazione scolastica dei futuri cittadini è evidente: siamo oggi chiamati a riscrivere il contenuto dei diritti di partecipazione democratica includendo tra i poteri investiti della richiesta di partecipazione gli esperti, non a caso definiti da Sheila Jasanoff *Fifth Branch*¹⁶.

Peraltro, la nuova antropologia incide anche sulla fase di *applicazione* delle regole, innovando profondamente l’immagine del processo decisionale del giudice, su cui tanta parte hanno euristiche e stati emotivi. Nuova antropologia ben compendiata dal titolo di un fortunato libro di Rino Rumiati, *Il giudice emotivo*¹⁷.

Proprio sullo studio del ragionamento giuridico, e in particolare sul processo di applicazione del diritto, insiste il c.d. diritto computazionale (Casadei, p. 158). Alla formula “giustizia predittiva” è oggi affidato il compito di immaginare il connubio tra diritto e sistemi intelligenti nella fase applicativa del diritto, fornendo anticipazioni di decisioni o supplementi di informazione ai decisori¹⁸. L’integrazione dell’intelligenza artificiale nella vita del giurista, come del cittadino,

(¹⁵) C. SUNSTEIN, R. THALER, *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness*, Yale University Press, New Heaven 2008, trad. it. *Nudge. La spinta gentile*, Feltrinelli, Milano 2011.

(¹⁶) S. JASANOFF, *The Fifth Branch. Science Advisers as Policymakers*, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1998.

(¹⁷) A. FORZA, G. MENEGON, R. RUMIATI, *Il Giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione*, il Mulino, Bologna 2017.

(¹⁸) A. PUNZI, *Difettività e giustizia aumentata. L’esperienza giuridica e la sfida dell’umanesimo digitale*, in «Ars interpretandi», 1, 2021, pp. 113-128; L. ERCOLE, *Riflessioni intorno ad una facoltà del giudizio post-umana*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 4, 2020, pp. 763-784.

è ormai un fatto non reversibile, cosicché l'innovazione della didattica del diritto dovrà inevitabilmente passare per l'utilizzo dell'AI, e riflettere sui possibili conflitti normativi e valoriali da essa generati.

Di innovazioni innescate dalle scienze cognitive si dovrà parlare anche nell'utilizzo delle stesse tecniche pedagogiche. Come è evidenziato da Marzocco, le neuroscienze si estendono fino alla descrizione degli stessi processi dell'apprendimento, generando una interazione tra pedagogia e scienze cognitive¹⁹ (Marzocco, p. 134) su cui i docenti, anche di diritto, dovrebbero oggi essere formati, riconoscendo il ruolo dei diversi stili di apprendimento e le differenti esigenze cognitive delle nuove generazioni (i c.d. "nativi digitali").

La crescente mole di informazioni di cui oggi disponiamo grazie alle tecnologie emergenti può allora senz'altro aiutare a comprendere meglio il fenomeno giuridico, nonché i processi di apprendimento dello stesso – in omaggio al motto ricœuriano "spiegare di più per comprendere meglio". Peraltro, sul valore pedagogico dello stesso metodo scientifico, cui oggi informare l'educazione del giurista e del cittadino in dialogo con i saperi, Zullo ha giustamente insistito attraverso il richiamo a Dewey.

Tuttavia, tali trasformazioni impongono una serie di domande rispetto ai valori cui ispirare la didattica del diritto. La didattica a distanza sperimentata durante l'emergenza pandemica è stata un caso evidente di utilizzo di tecnologie digitali per supplire alla compressione di un diritto fondamentale. Non si può non riconoscere che queste abbiano impedito l'interruzione del servizio scolastico e dunque del diritto all'educazione; tuttavia, hanno contestualmente fatto emergere il problema del *digital divide* su cui gli autori invitano opportunamente a riflettere.

La continua negoziazione delle gerarchie assiologiche coinvolte nell'insegnamento del diritto invita altresì a riflettere sulla proiezione sociale, oltre che sull'effettivo impatto che i docenti di diritto hanno sulla società. Le attività di terza missione, sempre più promosse e valorizzate dalle università, trovano una naturale espressione nell'insegnamento del diritto finalizzato all'accesso all'insegnamento se-

⁽¹⁹⁾ C. BONA, *In quale modo le scienze cognitive possono tornare utili al giurista?*, in «Diritto e formazione», 1, 2010, p. 131 ss.; P. C. RIVOLTELLA, *Insegnare al cervello che apprende*, Raffaello Cortina, Milano 2012.

condario. Ma interroga in profondo il giurista sul suo ruolo “sociale” (Zullo, p. 156), che potrebbe dispiegarsi anche nelle cd. “learning communities”, comunità informali di cittadini e non²⁰ che interagiscono con la produzione del sapere accademico a vari livelli.

Questo manuale, allora, dà conto senz’altro della complessità dei fattori che oggi incidono sulla didattica del diritto, offrendo un panorama ampio delle questioni sollevate “tra tradizione e innovazione” in quello che assai opportunamente viene definito “laboratorio permanente” della didattica del diritto. Un laboratorio a cui giuristi e studenti – i cittadini di domani – sono costantemente chiamati a collaborare «per agire in un sistema giuridico aperto, dove le regole sono fluide e la società è caratterizzata dal pluralismo valoriale e dalla diversità culturale» (Zullo, p. 143).

Abstract

La didattica del diritto è oggi al centro di un vivace dibattito, soprattutto a seguito dell’istituzionalizzazione dell’insegnamento di “didattica del diritto”, incardinato nel SSD IUS/20 (Filosofia del diritto), il cui superamento è obbligatorio per l’acquisizione dei crediti necessari per l’abilitazione all’insegnamento delle materie economico-giuridiche nelle scuole secondarie (classe di concorso A-46 scienze giuridiche ed economiche). Nella recente riedizione del Manuale “La didattica del diritto. Metodi, strumenti e prospettive”, gli Autori affidano al “laboratorio permanente” della didattica del diritto la funzione di riflettere criticamente sul rapporto tra teoria e concezioni del diritto e didattica, nonché sul ruolo sociale del giurista e sull’impatto delle nuove tecnologie sulle pratiche di cittadinanza attiva.

Legal education is today at the center of a lively debate, above all following the institutionalization of “legal education”, hinged on the SSD IUS/20 (Philosophy of law), as a mandatory class for the acquisition of credits necessary to teach economic-legal subjects in secondary schools. In the recent re-edition of the Handbook “La didattica del diritto. Metodi, strumenti e prospettive”, the Authors entrust to the “permanent laboratory” of legal education the role of critically reflecting on the relationship between

(²⁰) Si pensi ai migranti beneficiari delle attività di assistenza legale messe a disposizione da alcune cliniche del diritto operative in Italia.

theory and conceptions of law and education, as well as on the social role of the jurist and on the impact of new technologies on practices of active citizenship.

Keywords

Didattica del diritto; neurodidattica; terza missione; tecnologie emergenti e diritto; cittadinanza.

Legal Education; Neurodidactics; Third Mission; Emerging Technologies and Law; Citizenship.